

## INFORMAZIONE SULLE PENSIONI PENSIONISTICHE PER IL 2024

Le seguenti informazioni sono disponibili in altre lingue sulla nostra homepage [www.bvaeb.at](http://www.bvaeb.at).

### ADEGUAMENTO DELLA PENSIONE AL 1 GENNAIO 2024

L'aumento delle indennità pensionistiche dipende dal "reddito pensionistico totale" mensile individuale (lordo):

Totale reddito pensionistico	Aumento
fino a Euro 5850,00	9,7%
da Euro 5850,01	Euro 567,45

Il totale delle indennità pensionistiche comprende tutte le pensioni dell'assicurazione di previdenza legale a cui si aveva diritto al 31 dicembre 2023.

Sono incluse:

- tutti le pensioni speciali coperte dalla "Legge sulla limitazione delle pensioni speciali, Gazzetta ufficiale federale I n. 46/2014, nonché
- pensioni e indennità pensionistiche secondo la Legge federale sulle pensioni teatrali e la Legge federale sulle pensioni ferroviarie.

Se dall'assicurazione di previdenza legale vengono percepite due o più rendite, l'aumento della rendita viene ripartito proporzionalmente tra le singole indennità.

### PAGAMENTI AGGIUNTIVI

Ad **aprile** e **ottobre**, i beneficiari ricevono un pagamento aggiuntivo. L'importo netto esatto verrà calcolato al momento del pagamento.

### CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA

Per il pagamento delle pensioni a persone residenti al di fuori dell'Austria, generalmente richiediamo di presentare una volta all'anno un "**certificato di esistenza in vita**".

Qualora fosse necessario inoltrare un "certificato di esistenza in vita", il **modulo corrispondente sarà allegato alle presenti informazioni**.

### ASSEGNO FEDERALE DI ASSISTENZA

L'indennità di assistenza è stata aumentata del 9,7% a partire dal 1 gennaio 2024.

### ASSEGNO ISTITUZIONALE PER LE VITTIME

L'indennità istituzionale per le vittime è stata aumentata del 9,7% a partire dal 1 gennaio 2024, fino a Euro 403,10, e viene erogata 12 volte all'anno.

## OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Per legge, i beneficiari sono tenuti a comunicare **entro 2 settimane** qualsiasi variazione che influisca sul diritto alle indennità o sull'importo delle stesse (ad esempio, cambio di residenza, matrimonio, unione domestica registrata, divorzio, reclusione).

Inoltre, è necessario comunicarci **entro 7 giorni**:

- l'inizio di un'attività lavorativa retribuita,
- qualsiasi variazione del reddito da lavoro, compreso l'importo totale
- eventuali variazioni di tutte le altre fonti di reddito.

## Segnalazione dell'indennità di assistenza entro 4 settimane

Se si percepisce un assegno di assistenza, si è obbligati per legge a comunicare **entro 4 settimane** qualsiasi variazione che influisca sul diritto o sull'importo dell'assegno di assistenza:

- degenza in ospedale, in sanatorio o in un centro di riabilitazione
- maturazione o modifica di una prestazione nazionale o estera simile all'assegno di assistenza (ad es. assegno di assistenza estero, assegno per ipovedenti, indennità estera in denaro o indennità di assistenza in natura).

## ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda, rivolgersi a:

### Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

Geschäftsstelle Wien

Linke Wienzeile 48-52

1060 Wien

ÖSTERREICH

Geschäftsstelle Graz

Lessingstraße 20

8010 Graz

ÖSTERREICH

E-mail: [pv@bvaeb.at](mailto:pv@bvaeb.at)

Abbiamo bisogno del vostro numero di assicurazione nazionale austriaco per poter elaborare la vostra richiesta.

Informazioni dettagliate su vari argomenti sono disponibili sulla nostra homepage all'indirizzo **[www.bvaeb.at](http://www.bvaeb.at)**.